

N. 00366/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2004, proposto da:

Societa' Vaccarelli Antonio & C. S.N.C., rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso avv. Rodolfo Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna, 8;

contro

Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune in L'Aquila, via G. Pastorelli,18/C;

nei confronti di

Sindaco p.t. Comune di L'Aquila;

per l'annullamento

dell'ordinanza emessa dal Sindaco dell'Aquila in data 7.4.2004 prot. n.540/04, recante sospensione di attività estrattiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 5.4.2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso sopra indicato, i provvedimenti meglio in epigrafe specificati, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva il Comune dell'Aquila chiedendo il rigetto del ricorso.

Con nota del 4 aprile 2012 la difesa di parte ricorrente rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

La difesa di parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

Di tanto il Collegio deve prendere atto, con conseguenziale declaratoria di improcedibilità a termini dell'art.35 c.p.a.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso.

Spese compensate.

Dichiara irripetibile il contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)